

**ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.**

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

## POLIZZA CONVENZIONE

N.° 777105001

# RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

per personale in rapporto di dipendenza e/o di collaborazione di qualunque tipo,  
in servizio attivo od in quiescenza, con il **Servizio Sanitario Nazionale** appartenenti ai seguenti ruoli:  
Direzione Strategica Ruolo Sanitario - Ruolo Professionale  
- Ruolo Amministrativo - Componente del Comitato Etico e del Collegio dei Sanitari

stipulata tra

### **A.R.I.T.M.I.A.**

Associazione Ricerca Italiana Tutela Medici Ingiustamente Accusati  
Viale di Porta Vercellina 20  
20123 Milano  
Codice Fiscale 97399630157

e

## ASSICURATRICE MILANESE

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SpA

Sede e Direzione Generale: 41018 San Cesario sul Panaro (MO) – ITALIA – Corso Libertà, 53

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13.12.1988 (G.U. 21.12.1988 n. 298) – Capitale Sociale € 8.840.000,00 i.v. – Riserva Sovrapprezzo azioni € 6.760.000,00 i.v.


Registro delle Imprese Tribunale di Modena R.E.A. 334152 – Codice Fiscale e Partita IVA 08589510158

Capogruppo del Gruppo Assicuratrice Milanese, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 009

Società soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C. Fiscale e P. IVA 02983670361

Capitale Sociale € 121.814.366,00 i.v. – riserva sovrapprezzo 3.185.634,13 i.v.

**Effetto:** dalle ore 24.00 del 31.12.2009  
**Scadenza:** alle ore 24.00 del 31.12.2014



### SCHEDA DI COPERTURA

**1. Assicuratore:**

ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

**2. Contraente:**

ASSOCIAZIONE A.R.I.T.M.I.A.

**3. Assicurati:**

I singoli soggetti Soci di A.R.I.T.M.I.A. e i Dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, che abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione alla Polizza Convenzione, in rapporto di dipendenza e/o di collaborazione di qualunque tipo, in servizio attivo od in quiescenza, con il Servizio Sanitario Nazionale appartenenti ai seguenti ruoli: Direzione Strategica – Ruolo Sanitario – Ruolo Professionale – Ruolo Amministrativo – Componente del Comitato Etico e del Collegio dei Sanitari

**4. Periodo di Assicurazione:**

dalle 24.00 ore del 31.12.2009  
alle 24.00 ore del 31.12.2014

**5. Massimali per ciascun Assicurato:**

- A) Euro 2.500.000,00 per sinistro / Euro 5.000.000,00 per annualità assicurativa  
B) Euro 5.000.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa


**6. Categorie assicurate e relativo contributo annuale individuale**

	Premio annuo lordo in Euro pro capite per massimale scelto	
	Opzione A)	Opzione B)
Direttori Sanitario e Sociale	576,00	
Dirigente Medico e Veterinario	576,00	800,00
Dirigente Sanitario non medico	408,00	
Componenti del Comitato Etico	576,00	
Medici Specialisti in Formazione	576,00	800,00
Medici Convenzionati	576,00	800,00
Medici Contrattisti	576,00	800,00
Quadri Sanitari	60,00	
Personale Sanitario del Comparto	60,00	
OTA-OSS	60,00	
Direttore Generale (**)	408,00	
Direttore Amministrativo (**)	408,00	
Dirigenti non Sanitari (**)	300,00	
Restante personale non sanitario	30,00	
Personale in quiescenza	50% del premio annuo lordo procapite	

(\*\*) vedasi Art. A. – Esclusioni

**7. Agenzia**

HORUS CONSULENTI ASSOCIATI in qualità di Agente Mandatario dell'Impresa Assicuratrice



# ASSICURATRICE



# MILANESE S.p.A.

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per

### **Convenzione / Accordo quadro**

La convenzione tra A.R.I.T.M.I.A. e gli Assicuratori

### **Assicurati**

I singoli soggetti, che abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione alla Polizza Convenzione, in rapporto di dipendenza e/o di collaborazione di qualunque tipo, in servizio attivo od in quiescenza, con il **Servizio Sanitario Nazionale** appartenenti ai seguenti ruoli: Direzione Strategica – Ruolo Sanitario – Ruolo Professionale – Ruolo Amministrativo – Componente del Comitato Etico e del Collegio dei Sanitari

### **Assicurazione**

La copertura assicurativa offerta dalla Convenzione agli Assicurati

### **Certificato di Assicurazione**

Il documento che attesta l'adesione del singolo assicurato alla Convenzione

### **Assicuratori**

L'Impresa di Assicurazione indicata al punto 1 della Scheda di Copertura

### **HORUS**

La Società indicata al punto 7 della Scheda di Copertura, quale incaricata della gestione ed esecuzione della Convenzione

### **Contraente**

La Società indicata al punto 2 della Scheda di Copertura che sottoscrive il contratto in nome e per conto degli assicurati stessi senza assumere alcuna obbligazione, incluso il pagamento del premio che si intende a carico esclusivo di ciascun assicurato.

### **Polizza**

Il presente documento che è emesso, con i suoi annessi, quale prova del contratto di assicurazione

### **Premio**

La somma dovuta da ciascun Assicurato agli Assicuratori

### **Modulo di Adesione**

Il Modulo che ciascun Assicurato sottoscrive per manifestare la volontà di aderire alla Convenzione

### **Soggetto collettore**

L'Associazione alla quale l'Assicurato è associato

### **Danni Materiali**

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose (ivi compresi gli animali)

### **Danni Patrimoniali**

Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali come sopra definiti

### **Massimale**

La somma massima che gli Assicuratori saranno tenuti a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per l'insieme di tutti i sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e delle persone danneggiate

### **Richiesta di Risarcimento**

Quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell'Assicurato:

- la comunicazione con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per danni o perdite patrimoniali cagionati da fatto colposo o da errore di omissione attribuiti all'Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali danni o perdite;
- la citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato per fatto colposo o errore od omissione;
- l'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione;
- la comunicazione con la quale la struttura sanitaria pubblica o la sua impresa assicuratrice manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave;
- circostanze dalle quali derivi un'azione di rivalsa esperita dall'Azienda di appartenenza o dalla Impresa di Assicurazione.

### **Sinistro**


La richiesta di risarcimento sopra definita, di cui l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel corso del Periodo di assicurazione e dalla quale derivi un'azione di rivalsa esperita dall'Azienda di appartenenza o dalla Impresa di Assicurazione.


### **Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza**

L'ospedale, l'istituto, la clinica o altro stabilimento sanitario, facente capo al **Servizio Sanitario Nazionale**, presso il quale l'Assicurato ha o abbia avuto un rapporto di dipendenza o di servizio.

Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo) – tel. 059.7479111 – fax 059.7479112 – [www.assicuratricemilanese.it](http://www.assicuratricemilanese.it)

iscritta al numero 1 00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Capogruppo del Gruppo Assicuratrice Milanese, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 009 e ha posto imprese Tribunale di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 - R.E.A. 334152 – Cap.Soc. € 8.840.000,00 i.v. – Riserva Sovrapprezzo azioni € 6.760.000,00 i.v. e riserva autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1986 (G.U. 21/12/1988 n. 296) e di cui è soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 121.814.366,00 i.v. – Ris. Sovr. Az. € 3.165.634,13 i.v.





### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne gli assicurati da quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a loro Colpa Grave, per i quali l'Assicurato sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile con sentenza passata in giudicato, che abbiano causato a terzi la morte, lesioni personali, ovvero danni materiali a beni tangibili, nello svolgimento della attività Istituzionale/ professionale, compresa l'attività libero professionale intramoenia anche allargata, e derivanti:

- dall'azione di rivalsa esperita dall'Impresa di Assicurazioni ai sensi delle Condizioni di Assicurazione della Polizza Aziendale;
- dall'azione di rivalsa esperita direttamente dall'Azienda di appartenenza e/o dalla Pubblica Amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati.

### Art. A. ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale per i danni:

- A1. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.) salvo che per l'attività diagnostica e terapeutica oggetto dell'assicurazione;
- A2. che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Limitatamente alle figure del Direttore Generale, Direttore Amministrativo e dei Dirigenti non sanitari, s'intendono inoltre esclusi i danni patrimoniali (v. definizioni) conseguenti ad attività di natura amministrativa.

### Art. B. LIMITI DI INDENNIZZO

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza massima complessiva dei massimali indicati al **Punto 5 della Scheda di Copertura**, in aggiunta alle spese di difesa di cui all'articolo 8 che ne regola la garanzia.

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale di un Assicurato con altri soggetti (assicurati o non assicurati), gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

### Art. C. COMANDO PRESSO STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA DIVERSA

Nel caso di comando temporaneo dell'Assicurato presso una Struttura Sanitaria Pubblica diversa da quella dalla quale l'Assicurato stesso dipende al momento dell'adesione alla presente Convenzione, l'Assicurazione s'intende automaticamente estesa e operante.


### Art. D. ACQUISIZIONE E/O VARIAZIONE DI NUOVA SPECIALIZZAZIONE E/O ACQUISIZIONE DI NUOVA QUALIFICA

L'assicurazione opera anche nei seguenti casi:

- variazione della Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza;
- variazione/ acquisizione di nuova specializzazione presso la Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza o presso altra Struttura Sanitaria Pubblica;
- variazione della Qualifica dell'Assicurato.

In tali casi l'eventuale adeguamento del premio sarà dovuto con effetto dalla prima scadenza annuale successiva al mutamento dell'attività. L'Assicurato dovrà informare gli Assicuratori delle eventuali variazioni/acquisizioni mediante comunicazione scritta.





### CONDIZIONI PARTICOLARI/AGGIUNTIVE

#### GARANZIA POSTUMA ILLIMITATA

L'Assicurazione copre tutti gli errori dipendenti da colpa grave commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto, in qualsiasi momento contestati, senza limite di tempo. La garanzia si estende automaticamente a favore degli eredi per il caso di morte dell'Assicurato in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo, con la sola esclusione dei casi di eutanasia o suicidio.

#### DISCIPLINA DELLE ADESIONI

Per aderire alla presente Convenzione ogni Assicurando dovrà compilare e sottoscrivere l'apposito Modulo d'Adesione (Allegato n. 1) ed inviarlo a mezzo fax o consegnarlo al soggetto collettore, che provvederà a protocollare il documento e successivamente a fornire all'Agenzia Horus Consulenti Associati, mensilmente, l'elenco delle adesioni ricevute.

La decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo Assicurato assume efficacia come segue:

- A. per gli Assicurati che abbiano aderito entro 60 gg. dalla data di effetto della presente Polizza e abbiano provveduto al pagamento del premio annuo, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di effetto della presente Polizza.  
Resta convenuto fra le Parti che si intenderanno comunque esclusi dalla copertura assicurativa i Sinistri dei quali l'Assicurato sia già a conoscenza e/o per i quali abbia già ricevuto notifica, prima della data di adesione alla presente garanzia.  
Per quanto riguarda la retroattività della garanzia saranno validi i termini previsti dall'Art. 11.
- B. per gli Assicurati che abbiano aderito dopo 60 gg. dalla data di effetto della presente Polizza e abbiano provveduto al pagamento del premio pro-rata, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello dell'adesione e il premio di prima rata sarà calcolato in n. 360° del premio annuo, col minimo di 90/360°.  
Resta convenuto fra le Parti che si intenderanno comunque esclusi dalla copertura assicurativa i sinistri dei quali l'Assicurato sia già a conoscenza e/o per i quali abbia già ricevuto notifica, prima della data di decorrenza della garanzia come sopra stabilita.  
Per quanto riguarda la retroattività della garanzia saranno validi i termini previsti dall'art. 11.

L'Agenzia Horus Consulenti Associati, provvederà ad emettere specifico certificato di assicurazione per ogni singolo aderente che abbia provveduto al pagamento del premio così come previsto ai punti A. e B. del presente articolo ed a quanto previsto dall'articolo "Modalità di pagamento del premio" sottostante

Ad ogni scadenza annuale, inoltre, viene data la facoltà di aderire alla Convenzione a tutti i dipendenti che non l'abbiamo fatto in precedenza e/o ai neoassunti, sempre nel rispetto delle modalità sopra stabilite.

Per coloro che abbiano aderito alla Convenzione fin dal primo anno e non abbiano dato disdetta nei 60 giorni antecedenti la scadenza annuale, la copertura s'intenderà automaticamente rinnovata senza che l'Assicurato debba sottoscrivere un nuovo Modulo di Adesione.

L'Agenzia Horus Consulenti Associati, provvederà ad inoltrare agli Assicuratori, mensilmente, appendice di incasso, contenente elenco de certificati emesse ed incassati corredato dei seguenti dati identificativi:

- n.° del certificato
- modalità di pagamento
- premio lordo incassato
- nonché copia dei certificati di assicurazione emessi ed incassati contenuti nell'elenco stesso

L'Agenzia Horus Consulenti Associati provvederà pertanto altresì alla regolarizzazione contabile attraverso il versamento della somma dei premi derivanti dall'elenco contenuto nell'appendice di cui sopra, al netto delle proprie competenze, a favore degli Assicuratori.

#### MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio convenuto, da parte di ciascun Assicurato potrà avvenire, per i casi di cui ai punti A. e B. dell'articolo "DISCIPLINA DELLE ADESIONI", mensilmente tramite disposizione presso la propria banca di "ordine permanente di bonifico" oppure in unica soluzione, mentre per i casi previsti al punto B. dello stesso articolo, esclusivamente in un'unica soluzione.

Per entrambe i casi il pagamento del premio deve intendersi a favore della HORUS CONSULENTI ASSOCIATI in qualità di Agente Mandatario dell'Impresa assicuratrice.

<b>Data</b>	<b>Assicuratrice Milanese S.p.A.</b> HORUS CONSULENTI ASSOCIATI SAS VIA DONATO MEMICHELLA, 260 00126 ROMA tel. 06/116935 - fax 06/11219591	<b>Il Contraente</b> <b>A.R.I.T.M.I.A.</b> Associazione Ricerca Italiana Tutela Medici Ingustamente Accusati
-------------	--	--

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.p. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente l'art. 11 - Inizio e limiti all'oggetto della garanzia "Retroattività illimitata"

<b>Data</b>		<b>Il Contraente</b> <b>A.R.I.T.M.I.A.</b> Associazione Ricerca Italiana Tutela Medici Ingustamente Accusati
-------------	--	--